


BIG DATA 2.0

"Accesso all'informazione e privacy tra open data e Datagate"



***" Sicurezza nazionale e privacy in Italia:
aspetti giuridici e normativi dell'intervento dello Stato italiano sulla riservatezza dei
cittadini***

Avv. Prof. Stefano Aterno

Università Bocconi – Milano, 16 novembre 2013

INTERCETTAZIONI DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE

Art. 226 disp. Att. C.p.p. - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182)

art. 4 legge n. 155 del 2005 (attività informativa degli organismi di vigilanza)

Art. 12 della legge n. 133 del 2012 che ha modificato l' art. 4 legge n. 155 del 2005 (cd. decreto Pisanu) sostituendolo con un nuovo art. 4 "Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa"

NORME SULL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Art. 13 legge n. 124 del 2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto " (nuova disciplina e istituzione di AISI, AISE e DIS al posto del SISMI, SISDE e CESIS) : richiesta di collaborazione e convenzioni con le PPAA e concessionari di servizi pubblici e di pubblica utilità

Art. 11 del DPCM 24 gennaio 2013 – "Operatori privati " - obblighi degli "Operatori privati " verso gli organismi di informazione : accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica

NORME DI CONTROLLO E DI GARANZIA

Art. 58 D.lgs n. 196/2003 Codice privacy limiti all'applicazione del Codice privacy per trattamenti effettuati per finalità di difesa e sicurezza dello Stato

Art. 160 comma 4 D.lgs n. 196/2003 Codice privacy (controlli e accertamenti del Garante privacy sui Servizi segreti e sul trattamento dei dati personali dei cittadini)

Art. 31 e 32 legge n. 124 del 2007 - COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) *prima c'era il Copaco* istituito dalla Legge n. 801 del 1977

Accordo GARANTE privacy - DIS del novembre 2013

INTERCETTAZIONI

ART. 226 DISP. ATT.NE C.P.P.

- **intercettazioni preventive di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti** anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale
- il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche,
- l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse

Garanzie:

- autorizzazione della magistratura
- limiti di tempo + proroghe
- al termine : deposito verbale sintetico e supporti alla magistratura
- la magistratura verifica la conformità e procede alla distruzione dei supporti e dei verbali

ART. 4 LEGGE N. 155 DEL 2005

(come modificato dall'art. 12 della l. n. 133 del 2012)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può **delegare** i direttori dei servizi a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui **all'articolo 226 delle norme di attuazione**

- ***quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale***
- **quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.**
- L'autorizzazione e' richiesta **al Procuratore Generale presso la Corte di Appello**
- L'autorizzazione e' richiesta **al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma**

- **Restano ferme le garanzie di cui sopra**

ACCESSO alle BANCHE DATI

Art. 13 legge n. 124 del 2007

gli organismi di informazione per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali possono richiedere collaborazione e convenzioni con le **PPAA e con i concessionari di servizi pubblici e di pubblica utilità.**

Con regolamento tra le parti si stabilisce:

- accesso alla banche dati informatiche
- modalità tecniche di verifica, anche successiva, dell'accesso nelle banche dati

Art. 11 del DPCM 24 gennaio 2013 - Operatori privati-

gli organismi di informazione ai fini della sicurezza cibernetica nei casi previsti dalla legge n. 124/2007, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione:

- possono accedere alle banche dati d'interesse di società private che forniscono **reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico**, quelli che gestiscono **infrastrutture critiche** di rilievo nazionale ed europeo;
- Possono chiedere **informazioni** agli operatori privati per le medesime finalità;
- **Gli operatori comunicano** al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti ogni significativa **violazione della sicurezza o dell'integrità** dei propri sistemi informatici

Qualcuno ha gridato al conflitto tra norme ?

tra

art. 4 legge n. 155 del 2005 (modif. legge n. 133 del 2012)

e

art. 11 DPCM 2013

i servizi possono intercettare o accedere ai tabulati

SENZA

autorizzazione della magistratura (Procuratore Generale corte
appello) ??????????????????????

È chiaro che è un falso problema

Senza il rispetto delle predette finalità REATI ipotizzabili in caso di abusi e violazione delle norme

- Trattamento illecito dati personali (art. 167 dlgs n. 196/2003)
- Accesso abusivo a sistema informatico e telematico (art. 615 ter c.p. aggravato)
- Intercettazione abusiva di comunicazioni telefoniche e telematiche
- Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)
- Violazione della corrispondenza elettronica (art. 616 c.p.)



Garanti e garanzie della riservatezza della vita privata dei cittadini



Art. 58 D.lgs n. 196/2003

limiti all'applicazione del Codice privacy **SOLO** per trattamenti effettuati per finalità di difesa e sicurezza dello Stato

Art. 160 comma 4 D.lgs n. 196/2003 Codice privacy

(controlli e accertamenti di un membro del Garante privacy sui Servizi segreti che riferisce **ORALMENTE** al collegio) – **criticità**-

Art. 31 e 32 legge n. 124 del 2007 - COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) *prima c'era il Copaco* istituito dalla Legge n. 801 del 1977

Accordo GARANTE privacy - DIS (novembre 2013)



Alcune considerazioni

- Garante privacy e Servizi segreti : il controllo di uno dei membri e il riferimento solo ORALE al collegio è risibile
- Lasciare il controllo sulle intercettazioni ad un magistrato solo (PG corte Appello di Roma) è sufficiente ?
- Il COPASIR ha poteri di controllo concreti ed effettivi ? È veramente indipendente ?
- Se qualcuno dei Servizi commette un abuso i reati del codice privacy si applicano ? O siamo sempre nell'ambito della difesa e sicurezza dello Stato
- Gli accessi abusivi alle banche dati lasciano tracce da ambo le parti. I Controllori lo sanno ?

L'equilibrio precario ma non impossibile



**Chi, come, quando e in che modo
i soggetti coinvolti dimostrano di essere all'altezza della situazione e di
adempiere agli obblighi previsti dalle leggi in vigore**

?

Grazie per l'attenzione

Sono a vostra disposizione per eventuali domande

Avv. Prof. Stefano Aterno

Vice presidente IISFA

www.studioaterno.it

s.aterno@studioaterno.it